

## Verbale di Deliberazione N. 19 del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

**OGGETTO:** Approvazione dello schema di convenzione disciplinante il rinnovo del trasferimento volontario, dal Comune di Denno alla Comunità della Val di Non, del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.), fino al 31.12.2032.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **VENTINOVE**  
del mese di **NOVEMBRE** alle ore **20:30**

nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale:

Presenti i signori: Assente Giust. Assente Ingiust.

VIELMETTI PAOLO

BERTI ROBERTO

BONN ANDREA

X

CONFORTI FABRIZIO

GERVASI BARBARA

GERVASI GABRIELE

GERVASI GIOVANNA

GRAMOLA LORENZO

IORIS LICIA

LIMA MADALENA

X

PATERNOSTER MAURO

PETROLLI MATTEO

PINAMONTI ANNALISA

POLLO MORENA

TONIATTI GABRIELE

Assiste il Segretario Comunale dr.ssa **Giovanna Loiotila**

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Signor **Paolo Vielmetti** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e alle ore **20:36** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al **n. 3** dell'odg.

In conformità delle disposizioni di Legge sono stati scelti in qualità di scrutatori, per acclamazione unanime, i Signori: Paternoster Mauro e Gervasi Gabriele

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione disciplinante il rinnovo del trasferimento volontario, dal Comune di Denno alla Comunità della Val di Non, del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.), fino al 31.12.2032.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

La L.P. 14.04.1998 n. 5 (“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”), ed in particolare l’art. 3, definisce gli ambiti di gestione della raccolta differenziata individuandoli nei servizi di gestione in atto alla data di entrata in vigore della legge con divieto di frammentazioni dei servizi. La L.P. 16.06.2006 n.3 (“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), ed in particolare l’art. 13, comma 6, contempla il ciclo dei rifiuti tra i servizi da organizzare su ambiti territoriali ottimali.

Negli anni scorsi, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto, così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso in ambito locale, i Comuni della Val di Non - in applicazione delle norme di legge sopra richiamate - hanno disposto di trasferire volontariamente la titolarità del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.), alla Comunità della Val di Non, previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

A tal fine l’Assemblea della Comunità della Val di Non aveva approvato la proposta di convenzione disciplinante il trasferimento volontario, a partire dal 01/01/2012, dai Comuni alla Comunità, del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.) con deliberazioni n. 19 di data 15.07.2011 e n. 31 di data 25.11.2011, in conformità alle previsioni statutarie.

Il Consiglio Comunale di Denno aveva a sua volta successivamente provveduto all’approvazione della suddetta convenzione, la cui scadenza era prevista per il 31.12.2022.

Si rileva quindi la necessità procedere ad un rinnovo del trasferimento volontario del servizio in oggetto attraverso l’approvazione di un nuovo schema di convenzione tra il Comune di Denno e la Comunità della Val di Non, tenuto conto dell’esigenza di garantire la continuità di un servizio essenziale e di pubblico interesse per la comunità locale, nonché dei risultati soddisfacenti ottenuti nel corso degli anni sia in termini di raccolta differenziata che in termini di efficienza garantita nello svolgimento del servizio.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la relazione che precede;

Ravvisata, pertanto, la necessità di rinnovare il provvedimento in scadenza approvando una nuova convenzione tra il Comune di Denno e la Comunità della Val di Non al fine di consentire il proseguimento dello svolgimento del servizio pubblico ad oggetto, dal 01/01/2023 al 31/12/2032;

Rilevato come le competenti strutture amministrative della Comunità della Val di Non abbiano provveduto a redigere un nuovo schema di convenzione, il quale, da un lato, riproduce il contenuto della convenzione in scadenza e, dall’altro, contiene le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie, così come stabilito dall’art. 35 del Codice degli enti locali della regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm.;

Esaminata la suddetta proposta di convenzione disciplinante il rinnovo del trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità, del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d’igiene ambientale (T.I.A.), come trasmessa con nota di data 18/08/2022, pervenuta al prot. comunale n. 4464 in data 18/08/2022, e considerata la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente agli obiettivi perseguiti in merito dall’amministrazione comunale;

Preso atto che il provvedimento non presenta profili di rilevanza contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’articolo 49, comma 3, del codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con la L.R. 03/05/2018 n. 2;

VISTO il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 dd. 10.03.2022, immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario ed il D.U.P., per gli esercizi 2022-2024;

VISTA la deliberazione giunta n. 28 dd. 16.03.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – parte finanziaria;

VISTA la deliberazione giunta n. 95 dd. 28.06.2022 con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo agli esercizi 2022-2024 – obiettivi gestionali;

VISTO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 9 dd. 30.03.2016;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Tributi, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa;
- ai sensi dell'art. 185, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 sulla medesima proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere di regolarità contabile.

Con voti favorevoli n. 13, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti

## **DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di convenzione disciplinante il rinnovo del trasferimento volontario, dal Comune di Denno alla Comunità della Val di Non, del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.), con durata fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello della sua stipulazione, ossia fino al 31.12.2032, come allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Sindaco alla stipula della convenzione di cui al punto precedente, secondo lo schema come sopra approvato;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla Comunità della Val di Non, al fine di procedere alla sottoscrizione dell'allegata convenzione, secondo le indicazioni di cui alla nota ns. prot. 4464 dd. 18.08.2022;
4. di precisare che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell' art. 183 comma 3 della L.R. 2/2018 e ss.mm.;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.12.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

**CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.P.Reg. 01.02.2005 N. 3/L,  
DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO VOLONTARIO DEL SERVIZIO  
PUBBLICO LOCALE DEL CICLO DEI RIFIUTI, IVI COMPRESA LA RELATIVA  
TARIFFA D'IGIENE AMBIENTALE (T.I.A.)**

L'anno \*\*\*\*\* il giorno \*\*\* del mese di \*\*\*\*\* presso la sede della Comunità della Val di Non, tra la **COMUNITA' DELLA VAL DI NON**, con sede in Cles, via C.A. Pilati 17, C.F. 92019340220, rappresentata dal Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale, ing. Fiorenzo Cavosi, nato a Cles (TN) il 05.06.1971, domiciliato per la sua carica presso la sede della Comunità della Val di Non, il quale interviene ed agisce nel presente atto in esecuzione della deliberazione commissariale n. 76 di data 19.06.2022, divenuta esecutiva a termini di legge;  
ed il **COMUNE di \*\*\*\*\***, rappresentato dal \*\*\*\*\* nato a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\* , domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale, il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. \*\*\* di data \*\*\*\*, divenuta esecutiva a termini di legge.

**PREMESSO CHE**

- la L.P. 14.04.1998 n. 5 ("Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti") ed in particolare l'art. 3 il quale definisce gli ambiti di gestione della raccolta differenziata individuandoli nei servizi di gestione in atto alla data di entrata in vigore della legge con divieto di frammentazioni dei servizi;
- la L.P. 16.06.2006 n.3 ("Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) ed in particolare l'art. 13, comma 6 il quale contempla il ciclo dei rifiuti tra i servizi da organizzare su ambiti territoriali ottimali;
- negli anni scorsi, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio in oggetto, così come per una migliore ed unificata organizzazione dello stesso in ambito locale, i Comuni della Val di Non – in applicazione delle norme di legge sopra richiamate - hanno disposto di trasferire volontariamente la titolarità del servizio pubblico locale del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.), alla Comunità della Val di Non, previa stipulazione di apposita convenzione contenente le finalità, la durata, le forme di consultazione, la regolamentazione dei rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie;
- a tal fine l'Assemblea della Comunità della Val di Non ha approvato la proposta di convenzione disciplinante il trasferimento volontario, dai Comuni alla Comunità, del servizio pubblico locale

del ciclo dei rifiuti, ivi compresa la relativa tariffa d'igiene ambientale (T.I.A.) con deliberazioni n. 19 di data 15.07.2011 e n. 31 di data 25.11.2011, in conformità alle previsioni statutarie;

- i Comuni della Val di Non, con rispettivi provvedimenti consiliari, hanno a loro volta successivamente provveduto all'approvazione della suddetta convenzione;
- la scadenza della citata convenzione è prevista per il 31.12.2022.

Ciò premesso, fra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

## **Titolo I - Norme generali**

### **ART. 1- Definizioni**

1. Ai fini della presente convenzione si adottano le seguenti definizioni:

a) Comunità: si intende la Comunità della Val di Non;

b) Comuni: si intendono i Comuni facenti parti del territorio della Comunità della Val di Non;

c) regolamento della Comunità: si intende il regolamento per la gestione dei rifiuti solidi urbani;

d) regolamento comunale: si intende il regolamento approvato dai Comuni inerente lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e differenziati sotto il profilo igienico-sanitario;

e) servizio R.S.U.: si intende il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed assimilati;

f) T.I.A.: si intende la tariffa di igiene ambientale, così come prevista e disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge statali e provinciali.

### **Art. 2- Oggetto**

1. La presente convenzione ha per oggetto il rinnovo del trasferimento volontario dai Comuni alla Comunità del servizio pubblico locale relativo al ciclo dei rifiuti (servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, differenziati e assimilati nonché delle procedure di determinazione, applicazione e riscossione, in base a tariffa, del corrispettivo del servizio stesso) e la disciplina dei rapporti tra Comuni e Comunità in seguito al trasferimento del medesimo servizio.

### **ART. 3 - Finalità e contenuti della convenzione**

1. Scopo della presente convenzione è la gestione unificata del ciclo dei rifiuti, ispirata ai principi di efficacia, efficienza ed economicità e improntata al rispetto e salvaguardia dell'ambiente.

2. A tal fine ciascun Comune, come sopra rappresentato, con la presente convenzione trasferisce alla Comunità che, come sopra rappresentata accetta, la gestione del servizio pubblico locale

relativo al ciclo dei rifiuti.

3. La presente convenzione disciplina i termini e le modalità del suddetto trasferimento nonché di gestione del relativo servizio.

4. Il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti deve essere dimostrato periodicamente attraverso l'elaborazione di un modello organizzativo in cui siano individuati specifici indicatori di rendicontazione.

## **Titolo II - Servizio R.S.U.**

### **ART. 4 – Modalità di espletamento del Servizio**

1. La Comunità gestisce il servizio R.S.U. secondo le modalità di gestione dei servizi pubblici locali previste dall'ordinamento provinciale in materia.

### **ART. 5 – Gestione del Servizio R.S.U.**

1. Il servizio di R.S.U. viene gestito con le modalità stabilite dai seguenti provvedimenti:

- a) piano di organizzazione del servizio;
- b) regolamento della Comunità;
- c) capitolati speciali d'appalto e relativi contratti.

2. La Comunità provvede all'esecuzione di tutte le fasi relative al ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani, differenziati ed assimilati, che per legge o regolamento competono obbligatoriamente ai Comuni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7.

3. Ai Comuni sono garantite, su specifica e motivata richiesta, modalità di svolgimento del servizio migliorative ed integrative, purché compatibili, a giudizio della Comunità, con l'organizzazione generale del servizio.

### **ART. 6 – Compiti della Comunità**

1. Alla Comunità competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali la stessa può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

- a) la gestione dei rifiuti urbani in tutte le singole fasi per tutte le utenze domestiche e per le utenze non domestiche nei limiti dell'assimilazione come previsto dal regolamento della Comunità;
- b) l'attuazione di tutte le iniziative di raccolta differenziata utili al fine del recupero di materiali e di energia nonché per la riduzione della produzione dei rifiuti;
- c) l'adozione di idonei sistemi volti allo smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

- d) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
- e) la distribuzione in numero adeguato dei contenitori per far fronte alle esigenze del servizio, la cura della manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la loro sostituzione in caso di degrado in modo da mantenere l'attrezzatura in perfetta efficienza;
- f) l'eventuale individuazione e realizzazione delle piazzole ed aree per il posizionamento dei contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani;
- g) la stipula degli atti necessari per le utenze non domestiche ai fini dello smaltimento dei rifiuti speciali;
- h) la promozione di campagne di sensibilizzazione, di informazione e di controllo in campo ambientale e, nello specifico, in materia di rifiuti;
- i) la stipulazione delle convenzioni con il CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia e l'introito dei corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse.

2. Le verifiche periodiche necessarie ai fini gestionali sui centri di raccolta, situati sui rispettivi territori comunali, sono svolte dalla Comunità con le modalità previste dal Sistema di Gestione Ambientale in tema di EMAS.

#### **ART. 7 – Compiti dei Comuni**

1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui agli artt. 5 e 6, ai Comuni competono le seguenti attività:

- a) lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalla depurazione di acque di scarico urbane o dallo smaltimento dei rifiuti urbani derivanti da impianti comunali;
- b) lo spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche nonché la raccolta dei rifiuti nei cestini e dei rifiuti abusivamente abbandonati;
- c) l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte dei Sindaci per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli Enti preposti;
- d) l'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 152/2006;
- e) l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192, comma

3, del D. Lgs. n. 152/2006;

- f) la delega alla Comunità alla stipula delle convenzioni con il CONAI in attuazione dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI e con i consorzi previsti dalla vigente normativa statale in materia, riconoscendo alla Comunità i corrispettivi derivanti dalle convenzioni stesse;
- g) la distribuzione, per i propri utenti, degli appositi sacchetti forniti dalla Comunità per il conferimento occasionale di rifiuti indifferenziati da parte delle utenze domestiche, con le modalità stabilite dalla Comunità medesima;
- h) il controllo sull'osservanza da parte degli utenti delle norme contenute nel regolamento della Comunità e nei regolamenti dei Comuni interessati.

#### **ART. 8 - Proprietà delle attrezzature**

1. Tutti gli strumenti ed attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti e per la gestione del servizio R.S.U. sono di proprietà della Comunità.
2. Le strutture, di proprietà Comunale – tra cui in particolare i centri di raccolta – sono messe a disposizione della Comunità.

#### **Titolo III –Tariffa d'Igiene Ambientale**

##### **Art. 9 Gestione della T.I.A.**

1. In base alle vigenti disposizioni normative citate in premessa, la determinazione, l'applicazione e la riscossione della T.I.A. competono alla Comunità.
2. La titolarità giuridica della T.I.A. è in capo alla Comunità, con particolare riferimento alla potestà deliberativa in ordine ai provvedimenti amministrativi finalizzati alla determinazione degli elementi tariffari.
3. L'adozione dei suddetti provvedimenti deve avvenire nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 667 e 668 della L. 27.12.2013 n. 147 e ss.mm., dal D. PR. n. 158 di data 27.04.1999, dai criteri stabiliti dal Decreto 20.04.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Metodo Tariffario e dalle disposizioni in materia di trasparenza adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazioni n. 443/2019/R/RIF, n. 444/2019/R/RIF e n. 493/2020/R/RIF ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

##### **Art.10 Compiti della Comunità in tema di T.I.A.**

1. Tutte le fasi giuridiche della T.I.A. competono alla Comunità che deve:
  - a) determinare, applicare e riscuotere il corrispettivo del servizio R.S.U. attraverso la T.I.A. garantendo il coinvolgimento dei Comuni con le modalità previste dalla normativa provinciale in

tema di riforma istituzionale e dallo statuto della Comunità;

- b) predisporre e approvare il regolamento nonché il piano finanziario al fine della determinazione, applicazione e riscossione della T.I.A., garantendo il coinvolgimento dei Comuni con le modalità previste dalla normativa provinciale in tema di riforma istituzionale e statuto;
- c) aggiornare periodicamente l'archivio informatico con i dati relativi allo svuotamento dei contenitori;
- d) provvedere alla verifica dei dati ed alla conservazione dell'archivio informatico consentendone la visione via telematica ai Comuni;
- e) attivare azioni di controllo e verifica in ordine alla regolarità dei dati dichiarati dagli utenti con il supporto e la collaborazione dell'Ufficio Tributi di ogni singolo Comune e/o dei servizi associati;
- f) predisporre tutte le attività inerenti l'elaborazione e l'emissione delle fatture;
- g) curare la riscossione della tariffa, sia quella ordinaria che coattiva (direttamente o a mezzo di soggetto esterno abilitato per legge);
- h) procedere a rimborsi o conguagli;
- i) curare i rapporti con eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo incaricati delle predette fasi sia sotto il profilo tecnico che sotto quello finanziario;
- l) distribuire i contenitori personali per la raccolta dei rifiuti, il loro ritiro e/o sostituzione;
- m) abbinare ad ogni utente il numero di codice dei cassonetti assegnati, con aggiornamento dei dati in presenza di variazioni;
- n) definire uno schema standard per il calcolo delle spese sostenute dai Comuni per le attività attinenti lo svolgimento del servizio R.S.U., tra cui a titolo esemplificativo quelli relativi al personale e allo spazzamento strade di cui al successivo art. 11, comma 1, lettera b);

2. La Comunità, per l'espletamento delle funzioni sopra esposte, può avvalersi, in completa autonomia organizzativa e finanziaria, di professionalità interne alla propria struttura ovvero, in tutto o in parte, affidare a soggetti esterni l'attività secondo le modalità di legge.

#### **Art.11 Compiti dei Comuni in tema di T.I.A.**

1. Ferma restando la competenza della Comunità di cui all'art. 9, ai Comuni competono le seguenti attività:

- a) trasferire mensilmente alla Comunità le informazioni anagrafiche nonché gli eventuali altri elementi utili ai fini della gestione e determinazione della T.I.A.;

- b) determinare e comunicare alla Comunità, entro il 30 settembre di ogni anno, i costi dagli stessi sostenuti per le attività attinenti lo svolgimento del servizio R.S.U. di cui all'art. 7, sulla base delle indicazioni contenute nel precedente art. 10, comma 1, lettera n);
- c) individuare e comunicare alla Comunità il funzionario referente con le funzioni di interlocutore unico nei rapporti Comune-Comunità;
- d) trasmettere alla Comunità l'elenco degli utenti, che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, nonché le relative superfici associate a ciascuno di essi e le frequenze di occupazione nel corso dell'anno al fine di contabilizzare la tariffa giornaliera.

#### **Titolo IV – Norme finali.**

##### **Art. 12 - Durata della convenzione**

1. La durata della presente convenzione è stabilita fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello della sua stipulazione.

##### **Art. 13 – Forme di consultazione**

1. Le forme di consultazione, necessarie a garantire il controllo e l'indirizzo sul corretto svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, saranno garantite attraverso la convocazione di specifici incontri dei Sindaci.
2. Gli incontri di cui al precedente comma 1. verranno convocati ogni qualvolta uno degli Enti sottoscrittori ne segnali l'opportunità al fine di formulare proposte e suggerimenti e controllare lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.

##### **Art. 14- Responsabilità**

1. La Comunità assume piena e totale responsabilità, espressamente sollevando e mantenendo indenni i Comuni, per ogni e qualsiasi danno a persone e a cose che potesse derivare dalla gestione del servizio.
2. A tal fine la Comunità deve, direttamente od indirettamente, munirsi di adeguata ed idonea copertura assicurativa.
3. Spetta altresì alla Comunità, in collaborazione con i Comuni, porre in essere tutte le misure ed iniziative atte a consentire un corretto conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.

##### **Art. 15 - Rapporti finanziari**

1. Il gettito annuale della T.I.A. è riscosso dalla Comunità e contabilizzato sul bilancio della medesima, che ne acquisisce la titolarità e disponibilità giuridica.

2. La T.I.A. viene deliberata annualmente dalla Comunità in modo da prevedere la copertura del 100% dei costi di gestione individuati dal piano finanziario.
3. Con separati provvedimenti la Comunità provvede a rimborsare ai rispettivi Comuni i costi dei servizi svolti direttamente dagli stessi, ai sensi dell'art. 7.
4. Il rimborso dei predetti costi avviene entro 90 giorni successivi alla scadenza di pagamento delle bollette - fatture da parte degli utenti, in rapporto agli effettivi pagamenti e suddiviso in rate corrispondenti ai cicli di fatturazione.
5. Nel caso di scostamenti tra bilancio ordinario di previsione e consuntivo del servizio R.S.U. l'eventuale avanzo o disavanzo rimane a carico della Comunità che provvede a gestirlo secondo le modalità previste dal regolamento della Comunità sulla determinazione e applicazione della T.I.A.

#### **Art. 16 - Contenzioso**

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti sottoscrittori deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui al precedente art. 13.
2. Tutte le controversie non definibili in via breve che insorgessero relativamente agli impegni previsti dalla presente convenzione, sono definite in via amministrativa ed in subordine si procede ai sensi delle vigenti disposizioni.

#### **Art. 17 – Aspetti fiscali**

1. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato fra enti pubblici territoriali) in base all'art. 16 della tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 ss.mm. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione in caso d'uso.
2. In base all'art. 15, comma 2 bis, della L. 07.08.1990 n. 241 e ss.mm., il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82.
3. Si conviene che la data di sottoscrizione della presente convenzione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale PITre della Comunità.

Comunità della Val di Non

Il Responsabile del Servizio tecnico e tutela ambientale – Fiorenzo Cavosi

Comune di \*\*\*\*

il \*\*\*\*\* \_ \*\*\*\*\*